



Il Ministro dell'Istruzione

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”*;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, e in particolare l’art. 16-ter che, al comma 1, disciplina, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, e, al comma 4, prevede, che la Scuola di alta formazione dell’istruzione, *“sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, avvia dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance”*;

SENTITO l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

DECRETA

Articolo 1

Modello di valutazione

1. È approvato, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il modello di valutazione dei percorsi formativi che consente alla Scuola di alta



Il Ministro dell'Istruzione

formazione dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, di provvedere alla definizione di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici di ciascun percorso di formazione, erogato ai fini di cui all'art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo, ivi compresi gli indicatori di *performance* con riferimento ai risultati professionali e a quelli dell'organizzazione scolastica.

2. Gli indicatori di *performance* sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.

Articolo 2

Finalità

1. La valutazione persegue le seguenti finalità:
 - a) rilevare l'efficacia del percorso formativo con riferimento al miglioramento delle conoscenze e competenze professionali del docente;
 - b) rilevare l'efficacia della formazione docente sui processi didattici e organizzativi del contesto scolastico in cui il docente medesimo opera;
 - c) verificare l'impatto dei percorsi formativi per i destinatari e i beneficiari.

Articolo 3

Oggetto

1. La valutazione è articolata come segue:
 - a) valutazione del modello del percorso formativo di riferimento in ragione della sua finalità, durata e modalità di svolgimento;
 - b) valutazione dei risultati derivanti dal percorso formativo tenendo conto degli obiettivi posti e degli indicatori definiti anche attraverso il monitoraggio *in itinere*;
 - c) valutazione di impatto.

Articolo 4

Modalità di valutazione

1. La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti modalità:
 - a) individuazione di tipologie di percorsi formativi e di relativi obiettivi specifici ai fini della definizione di modelli *standard* sul piano nazionale;
 - b) predisposizione di strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti al percorso formativo relativamente ad aspetti didattici, organizzativi,



Il Ministro dell'Istruzione

- logistici, relazionali, motivazionali, comprese le percezioni di utilità e difficoltà del percorso stesso;
- c) definizione di linee guida per la costruzione di prove di valutazione - iniziali, *in itinere* e finali - delle conoscenze e delle competenze acquisite in relazione agli ambiti tematici dei percorsi formativi;
 - d) introduzione, nell'autovalutazione di istituto, di specifici riferimenti per valutare l'impatto della formazione sui processi didattici e organizzativi;
 - e) predisposizione di linee di indirizzo per connettere i documenti strategici delle istituzioni scolastiche e analisi di dati provenienti da fonti diverse (monitoraggio dei percorsi formativi; Rapporto di Auto-valutazione, RAV; Prove INVALSI; Piano di miglioramento; Piano triennale dell'offerta formativa, PTOF; rendicontazione sociale);
2. Al fine di promuovere accanto alla valutazione sommativa, una valutazione formativa, che investa sullo sviluppo professionale, con la collaborazione della Direzione generale per il personale scolastico e della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di questo Ministero, la Scuola di Alta Formazione procede all'elaborazione di un *Portfolio* docente.

Articolo 5 Monitoraggio

1. La Scuola di alta formazione dell'istruzione, con il supporto di INVALSI, si dota di un sistema di monitoraggio dei percorsi formativi, funzionale alla raccolta di dati relativi al modello di valutazione di cui ai precedenti articoli, anche al fine di verificarne la possibile implementazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi